

FONDO INTERCONSORTILE DI GARANZIA

DISPOSIZIONI OPERATIVE

ROMA, 09 FEBBRAIO 2017

INDICE

	pag.
PARTE I – DEFINIZIONI.....	3
PARTE II – CONTROGARANZIA.....	5
A. RICHIEDENTI, BENEFICIARI, OPERAZIONI AMMISSIBILI.....	5
B. AMMISSIONE ALL’INTERVENTO DEL FONDO.....	7
C. ATTIVAZIONE DEL FONDO.....	12
D.PROCEDIMENTO DI INEFFICACIA DELLA CONTROGARANZIA E DI REVOCA DELL’INTERVENTO	18
PARTE III – COMMISSIONI A CARICO DEI SOGGETTI RICHIEDENTI.....	20
PARTE IV – CRITERI DI VALUTAZIONE	21
A. MODELLO DI VALUTAZIONE PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ ORDINARIA OPERANTI NEI SETTORI:ALBERGHI (SOCIETÀ ALBERGHIERE PROPRIETARIE DELL’ IMMOBILE).....	22
B. MODELLO DI VALUTAZIONE PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ ORDINARIA OPERANTI NEI SETTORI: COMMERCIO, SERVIZI ED ALBERGHI (SOCIETÀ ALBERGHIERE LOCATARIE DELL’IMMOBILE), AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI (COD. ISTAT 60.25).....	26
C.BIS. AMMISSIONE ALL’INTERVENTO DEL FONDO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE DI IMPORTO RIDOTTO NON ASSISTITE DA ALTRE GARANZIE DIVERSE DALLE GARANZIE CONCESSE DAI CONFIDI...	30
C.TER. AMMISSIONE ALL’INTERVENTO DEL FONDO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE DI IMPORTO RIDOTTO CONCESSE A NUOVE IMPRESE E NON ASSISTITE DA ALTRE GARANZIE DIVERSE DALLE GARANZIE CONCESSE DAI CONFIDI.....	33
F. MODELLO DI VALUTAZIONE PER IMPRESE SOTTOPOSTE AL REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA O FORFETARIA, NON VALUTABILI SULLA BASE DEI DATI DI BILANCIO.....	34
G. MODELLO DI VALUTAZIONE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PMI DEL SETTORE COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI.....	38
PARTE V – METODOLOGIA DI CALCOLO DELL’EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO.....	40

**ELENCO MODULI DI RICHIESTA PER LA VALUTAZIONE
DELLE NUOVE IMPRESE NON UTILMENTE VALUTABILI
SULLA BASE DEGLI ULTIMI DUE ESERCIZI FISCALI CHIUSI**

- 1) “ALLEGATO 7 BIS” - NUOVE IMPRESE – OPERAZIONI DI IMPORTO FINO A 50.000,00 €

- 2) “ALLEGATO 7” – NUOVE IMPRESE – OPERAZIONI DI IMPORTO SUPERIORE A 50.000,00 €

PARTE I

DEFINIZIONI

Nelle presenti disposizioni l'espressione:

- a) "*Fondo*", indica il Fondo Interconsortile di garanzia a favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore del commercio, turismo e servizi costituito presso la Commerfin scpa dall'articolo 24, D.L. 31.3.1998, n. 114 e artt. 2 e 3 del decreto 30.3.2001, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni ad eccezione delle risorse trasferite a riserva ai sensi dell'art. 1 del comma 134 della L.244 del 2007;
- b) "*Consiglio*", indica il Consiglio di Amministrazione di Commerfin, cioè l'organo competente a deliberare in materia di concessione della garanzia e di gestione del *Fondo*;
- c) "*Controgaranzia*", indica la garanzia prestata dal *Fondo* a favore dei *Confidi*;
- d) "*PMI*", indica le piccole e medie imprese operanti nei settori commercio, servizi e turismo, economicamente e finanziariamente sane, costituite anche in forma cooperativa, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del *Fondo*; al riguardo si precisa che:
 - i parametri dimensionali devono essere calcolati secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18.9.1997 (G.U.R.I. del 1°.10.1997);
 - nel caso di impresa beneficiaria appartenente ad un gruppo: i parametri dimensionali dell'impresa beneficiaria vengono rilevati come somma dei valori riferiti all'impresa considerata ed alle altre di cui la stessa detenga, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto; detto criterio si applica anche alle imprese che detengono il 25% o più del capitale o dei diritti di voto dell'impresa beneficiaria;
 - per piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane si intendono quelle di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del *Fondo*;
- e) "*Consorti*", indica i consorzi e società consortili tra *PMI* di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5.10.91, n. 317, e le società consortili miste di cui all'articolo 27 della medesima legge, economicamente e finanziariamente sani; per consorzi economicamente e finanziariamente sani si intendono quelli di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del *Fondo*; le società consortili miste devono essere in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, vigenti alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del *Fondo*;
- f) "*Microimprese*", indica le imprese così definite dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.238 del 12 ottobre 2005;
- g) "*Confidi*", indica i soggetti di cui all'articolo 13 del decreto legge 30.09.2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326, aderenti alla Commerfin scpa;

-
- h) “*Investimenti*”, indica gli investimenti materiali ed *immateriali* da effettuare nel territorio nazionale successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore. Tali investimenti non devono essere una mera sostituzione di quelli già esistenti e non devono essere alienati, ceduti o distratti per 5 anni dalla data di ammissione all’intervento del *Fondo*;
- i) “*Investimenti immateriali*”, indica le spese legate al trasferimento di tecnologie sotto forma di acquisizione di brevetti, di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate e di conoscenze tecniche non brevettate. Tali investimenti devono essere sfruttati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell’aiuto, essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili, essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato e figurare all’attivo dell’impresa e restare nello stabilimento del beneficiario dell’aiuto almeno per un periodo di 5 anni;
- j) “*Finanziamenti a medio - lungo termine*”, indica i finanziamenti, ivi compresi lo sconto di effetti e la locazione finanziaria, di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni concessi a *PMI e Consorzi* a fronte di *Investimenti*;
- k) “*Altre operazioni*” indica qualsiasi operazione finanziaria, purché direttamente finalizzata all’attività di impresa, diversa dai *Finanziamenti a medio – lungo termine*;
- l) “*Tasso di riferimento*” indica il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione di cui all’art. 2, comma 2 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n.123 (il tasso è pubblicato su internet all’indirizzo: http://europa.eu.int./comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html);
- m) “*Contratti d’area*” indica i contratti d’area di cui all’art. 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- n) “*Patti territoriali*” indica i patti territoriali di cui all’art. 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- o) “*Imprese a prevalente partecipazione femminile*” indica le società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi (art. 2, comma 1, legge 215/92).

PARTE II

CONTROGARANZIA

A. RICHIEDENTI, BENEFICIARI, OPERAZIONI AMMISSIBILI

1. SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono richiedere la *Controgaranzia* i *Confidi soci di Commerfin*.

2. SOGGETTI BENEFICIARI FINALI

2.1. Soggetti beneficiari finali sono le *PMI* e i *Consorzi* operanti nel settore del commercio, turismo e dei servizi, di cui alle classi G, H, I, J, K, M, N, O, della Classificazione ISTAT 1991.

2.2. I soggetti beneficiari finali devono:

- essere iscritti nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
- essere valutati economicamente e finanziariamente sani dal *Consiglio o dall'Amministratore Delegato* sulla base dei criteri contenuti nella Parte IV delle presenti disposizioni operative.

3. OPERAZIONI AMMISSIBILI

3.1. Sono ammissibili alla *Controgaranzia* le operazioni di garanzia effettuate dai *Confidi* su:

- *Finanziamenti a medio - lungo termine*;
- *Altre operazioni*, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti “de minimis”.

Non sono ammissibili alla *Controgaranzia* le operazioni di garanzia effettuate dai *Confidi* su:

- prestiti partecipativi (finanziamenti la cui remunerazione è composta da una parte fissa integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell'impresa finanziata);
- partecipazioni nel capitale di imprese.

La *Controgaranzia* è cumulabile, sulla medesima operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure previste al punto 4.1. La *Controgaranzia* è cumulabile, sul medesimo investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell'intensità agevolativa massima fissata dalla Unione Europea. Per le PMI e i Consorzi ubicati nelle zone ammesse alle deroghe di cui all'articolo 87.3.a) e 87.3.c) del Trattato CE, qualora per effetto del cumulo si superi il limite di intensità agevolativa fissato dall'Unione Europea per le PMI ubicate nelle regioni non ammesse alle deroghe suddette, la cumulabilità è permessa a condizione che la PMI o il Consorzio partecipi al finanziamento dell'investimento ammissibile con un apporto pari, al netto di qualsiasi aiuto, almeno al 25% dell'ammontare dell'investimento stesso.

4. MISURA MASSIMA DELL'AGEVOLAZIONE

- 4.1. **Copertura massima delle operazioni** - La *Controgaranzia* può essere concessa in misura non superiore all' 80%¹ dell'ammontare garantito dai soggetti richiedenti di ciascuna operazione. I soggetti beneficiari finali possono essere ammessi all'intervento del Fondo per un importo massimo garantito complessivo per impresa che, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non sia superiore a cinquecentomila (500.000,00) Euro, ovvero a duecentocinquantomila (250.000,00) Euro nel caso delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi (cod. Istat 1991 60.25).
- 4.2. **Copertura massima della perdita** - Nei limiti della copertura massima delle operazioni, la *Controgaranzia* copre fino all' 80%² della somma versata a titolo definitivo dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori.
- 4.3. **Copertura massima della garanzia dei soggetti richiedenti** - La *Controgaranzia* può essere accordata a condizione che i soggetti richiedenti abbiano garantito una quota non superiore al 60% dell'ammontare di ciascuna operazione. Detta quota è elevata:
- fino all'80% per le operazioni relative a:
 - Imprese a prevalente partecipazione femminile;
 - soggetti beneficiari finali ubicati nelle Zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale;
 - soggetti beneficiari finali che sottoscrivono Contratti d'area o Patti territoriali.

¹ Disposizione del Fondo Centrale di Garanzia – circ. n. 592 del 6 aprile 2011.

² Disposizione del Fondo Centrale di Garanzia – circ. n. 592 del 6 aprile 2011.

B. AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO

5. RICHIESTE DI AMMISSIONE

5.1. **Termini di presentazione delle richieste** - La richiesta di ammissione deve arrivare a Commerfin entro 3 mesi³ dalla data:

- a) di delibera delle operazioni da parte dei soggetti finanziatori;
- b) di delibera della garanzia da parte dei soggetti richiedenti.

Sono improcedibili le richieste arrivate a Commerfin oltre i suddetti termini.

5.2. **Richieste preventive** - E' consentito presentare la richiesta di ammissione prima della delibera delle operazioni da parte dei soggetti finanziatori; in tal caso i soggetti richiedenti devono comunicare la data della delibera di concessione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori entro 3 mesi dalla data della delibera del *Consiglio o dell'Amministratore Delegato*.

5.3 **Modalità di richiesta** - Le richieste di ammissione devono essere inoltrate a Commerfin attraverso la procedura telematica come indicato nella Parte IV "CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA DELLE IMPRESE PER L'AMMISSIONE DELLE OPERAZIONI" delle presenti disposizioni operative. Sono improcedibili le richieste arrivate a Commerfin non conformi ai suddetti criteri.

5.4. **Documentazione relativa ai soggetti richiedenti** - Contestualmente alla presentazione della prima richiesta di ammissione alla *Controgaranzia*, i soggetti richiedenti devono inviare a Commerfin:

- a) copia della documentazione comprovante l'iscrizione nell'elenco generale, o nella apposita sezione prevista dal comma 4 dell'articolo 155, previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;
- b) copia dell'ultimo bilancio approvato;
- c) copia delle convenzioni sottoscritte dal soggetto richiedente con i soggetti finanziatori.

La documentazione di cui alle lettere b) e c) deve essere inviata annualmente entro 1 mese dalla approvazione del bilancio.

5.5. **Inefficacia** - La *Controgaranzia* è inefficace qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del *Fondo*, che i soggetti richiedenti avrebbero potuto verificare

³ Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/11/2014 per migliorare la gestione documentale delle istruttorie.

con la dovuta diligenza professionale o qualora non sia rispettato il termine previsto al punto 5.2.

6. ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE

- 6.1. **Attribuzione del numero di posizione e del numero di controgaranzia** - Commerfin assegna alle richieste arrivate un numero di posizione e un numero di controgaranzia progressivo e comunica ai soggetti richiedenti, in forma scritta (posta, fax o posta elettronica), le eventuali richieste di integrazione/chiarimenti ovvero l'improcedibilità.
- 6.2. **Termine per la delibera di Commerfin** - Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono presentate al *Consiglio o all'Amministratore Delegato*, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento, in tempo utile perché possano essere deliberate entro il termine di 2 mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa.
- 6.3. **Completamento delle richieste di ammissione** - Qualora Commerfin nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera del *Consiglio o dell'Amministratore Delegato* decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.
- 6.4. **Rigetto delle richieste di ammissione** - Le richieste sono respinte *dal Consiglio* qualora i dati previsti nei moduli di richiesta così come indicati nella Parte IV "CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA DELLE IMPRESE PER L'AMMISSIONE DELLE OPERAZIONI" delle presenti disposizioni operative, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino a Commerfin entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del Commerfin stesso.
- 6.5. **Comunicazione dell'esito delle richieste di ammissione** - Commerfin comunica in forma scritta (posta, fax o posta elettronica) ai soggetti richiedenti l'ammissione al *Fondo*, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del *Consiglio o dell'Amministratore Delegato*.
- 6.6. **Antimafia** – L'ammissione all'intervento del *Fondo* è assoggettata alla vigente normativa antimafia. L'acquisizione delle informazioni previste dalla normativa vigente sulla materia è regolamentata nell'apposita circolare di Commerfin.
- 6.7. **Disponibilità** – L'ammissione al *Fondo* è deliberata dal *Consiglio o dall'Amministratore Delegato* subordinatamente alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico del *Fondo*. Commerfin comunica tempestivamente ai *Confidi* l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai soggetti

richiedenti, le cui richieste non siano soddisfatte, la documentazione da essi inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, Commerfin comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste almeno 60 giorni prima del termine iniziale.

- 6.8. **Comunicazioni a Commerfin** - I soggetti richiedenti devono comunicare a Commerfin (posta, fax, procedura telematica o posta elettronica), eventuali variazioni della titolarità dei soggetti beneficiari finali nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante di cui al paragrafo successivo 7.1, di cui siano venuti a conoscenza tramite comunicazione bancaria, visura catastale e/o comunicazione dell'impresa ovvero ogni altro atto idoneo a formare data certa dell'avvenuta variazione.

La mancata segnalazione delle suddette variazioni da parte dei soggetti richiedenti non in possesso delle comunicazioni secondo le tipologie previste, non comporta assenza di responsabilità nelle comunicazioni in capo ai soggetti richiedenti.

La mancata comunicazione a Commerfin entro i 6 mesi integra la fattispecie di cui al paragrafo 5.5.

7. VARIAZIONI

- 7.1. **Richiesta di variazione** - Ai fini della conferma della *Controgaranzia* i soggetti richiedenti, per ogni operazione ammessa, devono presentare preventiva richiesta di variazione della delibera del *Consiglio o dell'Amministratore Delegato* in caso di variazioni:

- A) delle garanzie prestate in favore dei soggetti finanziatori;
- B) degli importi di finanziamento rispetto alla richiesta inizialmente prevista;
- C) delle finalità di finanziamento rispetto alla richiesta inizialmente prevista;
- D) della durata del finanziamento rispetto alla richiesta inizialmente prevista;
- E) della titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'art. 1260 del codice civile ovvero della legge 30.4.1999 n. 130;
- F) della compagine sociale e amministrativa e/o ragione sociale rispetto alla richiesta inizialmente prevista.

- 7.2. **Istruttoria delle richieste di variazione** - Alle richieste di variazione si applicano le modalità previste dal precedente punto 7.1 lett. A, E, F.

La rinegoziazione che modifica gli importi, la finalità e la durata, alternativamente, del finanziamento rispetto alla caratteristiche iniziali configura - di fatto - una nuova operazione per la quale resta vigente il periodo di franchigia.

Le richieste relative a rinegoziazioni e variazioni devono essere comunicate dal Confidi a Commerfin non appena ricevuta notizia da parte del soggetto finanziatore, pena l'inefficacia della controgaranzia.

-
- 7.3. **Variazione di stato: comunicazioni** - I Confidi devono comunicare a Commerfin (posta, fax, procedura telematica o posta elettronica) l'esistenza di rate insolute, inadempienze probabili e passaggio a sofferenza allegando alla comunicazione idonea documentazione del soggetto finanziatore.

8. CONTROLLI

Il *Consiglio* stabilisce le modalità di svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati da Commerfin specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dalla normativa di riferimento del *Fondo* e dalle presenti disposizioni operative.

- 8.1 Il *Consiglio* si riserva ogni più ampia facoltà di richiedere dati, documenti ed informazioni attinenti direttamente o indirettamente alla richiesta di controgaranzia deliberata;
- 8.2 il *Consiglio* si riserva di effettuare verifiche, anche mediante l'individuazione di un campione stratificato di operazioni controgarantite al fine di controllare la corretta utilizzazione del finanziamento in conformità alla richiesta originaria;
- 8.3 i Confidi sono tenuti all'osservanza delle richieste come sopra indicate rispondendo in modo documentato entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta del *Consiglio*. In caso di mancata risposta entro il termine su indicato, il *Consiglio*, su proposta dell'*Amministratore Delegato* si riserva di adottare i provvedimenti ritenuti idonei.
- 8.4 **Procedura di riconciliazione delle controgaranzie in essere:** Commerfin trimestralmente (al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno) provvede ad inviare ai Confidi Soci un file in formato excel, contenente tutte le controgaranzie rilasciate in essere per ciascun Confido.

Tale file dovrà essere compilato dal Confido nelle seguenti parti:

- sussistenza o meno della controgaranzia;
- stato del credito;
- n. di rate impagate;
- debito residuo;
- note eventuali.

Tale file dovrà essere riconsegnato a Commerfin entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento; decorso inutilmente tale termine sarà considerato come valido quanto indicato nel file trasmesso da Commerfin.

Non verranno accettati *files* diversi da quelli inviati da Commerfin.

9. EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI CON DURATA SUPERIORE A 18 MESI

- 9.1. **Termine per l'erogazione** – Almeno il 25% dell'importo ammesso all'intervento del *Fondo* deve essere erogato ai soggetti beneficiari finali entro 12 mesi dalla data della delibera del *Consiglio o dell'Amministratore Delegato* di ammissione alla *Controgaranzia*.
- 9.2. **Proroga dei termini per l'erogazione** - I termini per l'erogazione possono essere prorogati, su delibera del *Consiglio*, soltanto se la proroga è richiesta prima della loro scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive, non imputabili a giudizio del *Consiglio* a responsabilità dell'impresa beneficiaria, che hanno impedito l'erogazione.
- 9.3. **Contratto di finanziamento** - Le operazioni devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento e, qualora non contestuale, relativo atto di erogazione. Le operazioni possono essere regolate ad un tasso di interesse (fisso o variabile) liberamente contrattato tra i soggetti finanziatori e i soggetti beneficiari ed espresso in termini di tasso annuo nominale. Il tasso deve essere determinato ed indicato in sede di contratto di finanziamento e/o di erogazione. Entro i 3 mesi successivi all'erogazione a saldo, i soggetti richiedenti devono far arrivare a Commerfin (posta, fax, procedura telematica o posta elettronica) dichiarazione attestante la data di valuta dell'erogazione, l'importo erogato e la data di scadenza dell'ultima rata.

In caso di erogazione a saldo antecedente alla data di concessione della *Controgaranzia* da parte del *Consiglio o dell'Amministratore Delegato*, i soggetti richiedenti devono far arrivare a Commerfin la predetta dichiarazione entro i 3 mesi successivi alla data della delibera del *Consiglio o dell'Amministratore Delegato*.

Contratto di locazione finanziaria - Le operazioni di locazione finanziaria devono essere perfezionate mediante un contratto di leasing cui fa seguito la sottoscrizione del verbale di consegna. Le operazioni possono essere definite sia a canoni fissi che variabili liberamente contrattati tra i soggetti richiedenti (società di leasing) e i soggetti beneficiari (utilizzatori). Entro i 3 mesi successivi alla consegna del bene, i soggetti richiedenti devono far arrivare a Commerfin (posta, fax, procedura telematica o posta elettronica) dichiarazione attestante la data di consegna dei beni e il costo di acquisto dei beni oggetto della locazione al netto di IVA e la data di scadenza dell'ultimo canone.

- 9.4. **Decorrenza della garanzia** - La *Controgaranzia* ha effetto dalla data della sua concessione da parte del *Consiglio o dell'Amministratore Delegato* o dalla data di valuta dell'erogazione del finanziamento se questo è erogato dopo la concessione della *Controgaranzia*.
- 9.5. **Inefficacia** - La *Controgaranzia* non è efficace nei casi di inadempimento del debitore verificatosi nei 12 mesi successivi alla data di erogazione del primo 25%, o alla data di delibera del Confidi se successiva a quella di erogazione del primo 25% e in caso non siano stati rispettati i termini previsti ai punti 9.1 e 9.3. Per le garanzie prestate dai soggetti richiedenti su finanziamenti di durata

non superiore a 36 mesi il termine è ridotto a 6 mesi. Per quanto riguarda le operazioni a breve termine con scadenza massima 6 mesi, non si applica il periodo di franchigia.

* * *

C. **ATTIVAZIONE DEL FONDO PER ACCONTO O LIQUIDAZIONE PERDITA**

10. ATTIVAZIONE DEL FONDO

10.1. **Avvio delle procedure di recupero del credito** – Le procedure di recupero del credito devono essere avviate, a cura del soggetto finanziatore, entro 18 mesi dalla data di inadempimento del debitore, intendendosi per data dell'inadempimento:

G) per i finanziamenti con durata inferiore o pari a 18 mesi: data della risoluzione o revoca;

H) per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi: data della prima rata rimasta insoluta, anche parzialmente;

10.2. **Revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi** - Fermo restando il termine di cui al precedente punto 10.1, i soggetti finanziatori possono deliberare la risoluzione o revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi entro 1 mese dalla scadenza degli stessi ed i soggetti richiedenti devono dare comunicazione dell'avvenuta risoluzione o revoca a Commerfin entro il termine di 3 mesi dalla scadenza dei suddetti finanziamenti.

10.3. **Comunicazione dell'avvio delle procedure di recupero del credito** - La comunicazione dell'avvio delle procedure di recupero del credito deve arrivare a Commerfin (posta, fax, procedura telematica o posta elettronica) entro 3 mesi dall'avvio delle procedure stesse ovvero dal periodo in cui i Confidi ne sono stati messi a conoscenza.

10.4. **Previsioni di stima di perdita**

Il Confidi deve inviare a Commerfin la 'Scheda di rilevazione delle previsioni di perdita sulle posizioni in sofferenza' in concomitanza con la trasmissione della comunicazione di sofferenza e all'informativa ricevuta dalla banca sul passaggio di *status*.

Commerfin semestralmente (al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno) provvede ad inviare ai Confidi Soci l'elenco delle posizioni classificate in sofferenza per le quali gli stessi devono aggiornare lo stato delle previsioni di perdita.

Nel caso in cui il Confidi, entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricevimento, non dia seguito alla richiesta sopra indicata, Commerfin applicherà una percentuale di perdita attesa del 45%.

10.5. **Transazioni per singole operazioni** – Le proposte transattive formulate dalle imprese beneficiarie, devono essere sottoposte preventivamente dai Confidi a Commerfin per l’assenso del Consiglio d’Amministrazione e devono prevedere una percentuale di pagamento pari o superiore al 15% del debito complessivo (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora).

Le proposte transattive formulate dalle imprese e valutate positivamente dalle banche finanziatrici e dai Confidi possono essere equiparate, ai fini dell’attivazione della controgaranzia del Fondo Interconsortile di Garanzia Commerfin e dell’efficacia della stessa, all’avvio delle azioni di recupero, nel rispetto dei termini fissati dalle disposizioni operative di cui ai punti che precedono.

Le predette richieste devono essere presentate a Commerfin (posta, fax, procedura telematica o posta elettronica) entro 10 giorni dalla formalizzazione delle proposte transattive, per il successivo esame del Consiglio, mediante, a pena di improcedibilità, la compilazione del modello allegato (allegato “Modulo Ipotesi Transattiva”) con tutti i documenti richiesti per l’attivazione della garanzia del Fondo, di cui al successivo punto 10.5.

Tali richieste devono contenere:

- l’ammontare del debito complessivo vantato dalla banca finanziatrice alla data della proposta stessa;
- l’importo proposto a saldo e stralcio e le modalità di pagamento;
- l’ammontare dell’importo proposto in termini percentuali rispetto al debito complessivo;
- la perdita a carico della banca finanziatrice e del Confidi in caso di accoglimento;
- la conseguente perdita a carico del Fondo Interconsortile di Garanzia Commerfin;
- la situazione patrimoniale/economica/finanziaria dell’impresa debitrice e/o dei suoi garanti;
- valutazioni tecnico/legali che hanno indotto la banca finanziatrice a deliberare positivamente la proposta.

Commerfin si riserva di richiedere copia della documentazione comprovante quanto dichiarato dal soggetto richiedente nel modello allegato (allegato “Modulo Ipotesi Transattiva”).

Commerfin esamina prioritariamente le proposte transattive e sottopone gli esiti istruttori al Consiglio entro 30 giorni dalla data di arrivo della richiesta completa di tutte le informazioni sopra indicate da parte del Confidi. Commerfin comunica la delibera del Consiglio ai soggetti richiedenti.

I soggetti richiedenti comunicano a Commerfin, entro 30 giorni, l’avvenuto o il mancato perfezionamento dell’accordo.

In caso di presentazione di richieste con una percentuale di pagamento inferiore al 15% del debito complessivo ovvero di espresso rigetto da parte del Consiglio delle proposte transattive, i soggetti richiedenti, ai fini della conferma dell'efficacia della Controgaranzia del Fondo Interconsortile di Garanzia Commerfin, sono tenuti a non dar corso alle proposte e ad assicurare la prosecuzione delle azioni di recupero nei confronti dei soggetti beneficiari per l'intero ammontare dell'esposizione debitoria.

Liquidazione della perdita

- Ai fini della liquidazione della perdita, i soggetti richiedenti devono trasmettere a Commerfin (posta, fax, procedura telematica o posta elettronica) idonea documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento dell'accordo transattivo.
- L'importo che verrà riconosciuto dal Fondo al soggetto richiedente quale perdita definitiva non potrà in nessun caso superare quello calcolato alla data di presentazione da parte del soggetto richiedente ed eventualmente deliberato dal Consiglio, senza l'addebito di ulteriori interessi di mora nel frattempo maturati.

10.6. **Documentazione** – I soggetti richiedenti devono allegare alla richiesta di attivazione del Fondo – in caso di acconto, proposte transattive o liquidazione perdita – la seguente documentazione:

- copia della delibera di concessione della garanzia del soggetto richiedente;
- copia della delibera di concessione del finanziamento;
- (solo per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi) copia del contratto di finanziamento;
- (solo per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi) copia dell'atto di erogazione;
- (solo per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi) copia del piano di ammortamento o del piano di locazione finanziaria con le relative scadenze;
- indicazione della data dell'inadempimento del soggetto beneficiario finale, come definita al punto 10.1 delle disposizioni operative;
- la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
- copia dell'attestazione del soggetto finanziatore dell'importo complessivamente versato dal soggetto richiedente e della data dell'avvenuto versamento;

-
- copia della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i Confidi hanno richiesto l'ammissione alla controgaranzia:
 - documentazione comprovante la realizzazione degli investimenti programmati o in mancanza la prova di aver richiesto la documentazione di cui sopra o il contratto di finanziamento con indicazione della finalità;
 - documentazione relativa all'immobile di proprietà o in locazione verrà richiesta da Commerfin solo se vincolante all'ammissione alla controgaranzia;
 - solo per gli accordi transattivi: idonea documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento dell'accordo transattivo dalla quale risulti l'importo e la valuta di pagamento;
 - Commerfin, sulle posizioni in contenzioso, si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni documentali anche direttamente al soggetto finanziatore.

10.7. **Transazioni a saldo e stralcio per gruppi di posizioni con medesimo intermediario finanziario**

Le proposte transattive formulate dai Confidi alle banche, devono essere sottoposte preventivamente dai Confidi a Commerfin per una valutazione di congruità del Consiglio d'Amministrazione che si esprimerà in merito.

Il Consiglio potrà eventualmente definire dei limiti di operatività per singolo Confido socio relativamente alle transazioni a saldo e stralcio.

Le richieste devono essere presentate a Commerfin (posta, fax, procedura telematica o posta elettronica) prima della formalizzazione delle proposte transattive, per il successivo esame del Consiglio, mediante, a pena di improcedibilità, la compilazione del modello allegato (allegato "Modulo Ipotesi Transattiva per gruppi di operazioni") e l'elenco delle singole posizioni oggetto di transazione.

Tali richieste devono contenere specificamente:

- l'ammontare del debito vantato dalla banca finanziatrice alla data della proposta stessa per il complesso delle operazioni;
- l'importo proposto a saldo e stralcio e le modalità di pagamento;
- l'ammontare dell'importo proposto in termini percentuali rispetto al debito complessivo;
- la perdita a carico della banca finanziatrice e del Confido in caso di accoglimento;
- la conseguente perdita a carico del Fondo Interconsortile di Garanzia Commerfin.

Commerfin si riserva di richiedere copia della documentazione comprovante quanto dichiarato dal soggetto richiedente nel modello allegato (allegato "Modulo Ipotesi Transattiva per gruppi di operazioni").

Commerfin applica all'importo del saldo e stralcio concordato dal Confidi con la banca lo stesso tasso di abbattimento decurtato di una percentuale di inefficacia pari al 32% ⁴.

Commerfin esamina prioritariamente le proposte transattive e sottopone gli esiti istruttori al Consiglio entro 180 giorni dalla data di arrivo della richiesta completa di tutte le informazioni sopra indicate da parte del Confidi. Commerfin comunica la delibera del Consiglio ai Confidi.

I Confidi comunicano a Commerfin, entro 30 giorni, l'avvenuto o il mancato perfezionamento dell'accordo.

Liquidazione della perdita

- Ai fini della liquidazione della perdita, i Confidi devono trasmettere a Commerfin (posta, fax, procedura telematica o posta elettronica) idonea documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento dell'accordo transattivo.
- L'importo che verrà riconosciuto dal Fondo al Confidi quale perdita definitiva non potrà in nessun caso superare quello calcolato alla data di presentazione da parte del Confidi ed eventualmente deliberato dal Consiglio, senza l'addebito di ulteriori interessi di mora nel frattempo maturati.

- 10.8. **Inefficacia** - La *Controgaranzia* è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dai soggetti richiedenti nel modulo di richiesta inviato a Commerfin e in caso non siano stati rispettati i termini previsti ai punti 10.1, 10.2 e 10.3.

La Controgaranzia è inefficace qualora l'accordo transattivo di cui al punto 10.4 non sia stato preventivamente sottoposto a Commerfin per l'esame e il successivo assenso da parte del Consiglio, ovvero nel caso in cui venga riscontrato in sede di attivazione della controgaranzia che, a seguito del perfezionamento dell'accordo, non siano state rispettate le condizioni e la percentuale minima, dichiarate nella originaria richiesta di assenso, così come approvata dal Consiglio.

La Controgaranzia è inefficace nel caso in cui le proposte transattive vengano accolte e perfezionate dai soggetti richiedenti nonostante l'espreso rigetto del Consiglio ovvero vengano accolte e perfezionate in misura inferiore al 15% del debito complessivo.

- 10.9. **Acconto sulla futura perdita** - La *Controgaranzia* può essere attivata a titolo di acconto, su espressa richiesta e previo avvio delle procedure di recupero del credito, in misura non superiore all'80% della somma già versata, o vincolata, a titolo provvisorio, dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori.
- 10.10. **Istruttoria delle richieste di acconto** - Alle richieste di acconto si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 6 per le richieste di ammissione.

⁴ Tale percentuale è stata calcolata in base all'analisi della serie storica di inefficacia delle pratiche presentate a Commerfin.

-
- 10.11. **Disponibilità** – La liquidazione dell’acconto sulla futura perdita è deliberata dal *Consiglio* nei limiti dell’esistenza di disponibilità del Fondo. I Confidi, sulle operazioni liquidate da *Commerfin* a titolo di acconto sulla futura perdita, dovranno monitorare le azioni di recupero e inviare a *Commerfin* (posta, fax, procedura telematica o posta elettronica) comunicazione sull’andamento delle stesse a cadenza trimestrale.
- 10.12. **Estinzione operazioni scadute** - Fermo restando i termini di cui ai precedenti punti 10.1 e 10.2, *Commerfin* potrà provvedere all’estinzione delle operazioni scadute per i seguenti casi:

- finanziamenti con durata non superiore ai 18 mesi: passato il termine dei 4 mesi totali (1+3) senza che *Commerfin* abbia ricevuto alcun tipo di comunicazione sul deterioramento del credito.

- finanziamenti con durata superiore ai 18 mesi: passato il termine dei 18 mesi dalla scadenza del finanziamento senza che *Commerfin* abbia ricevuto alcun tipo di comunicazione sul deterioramento del credito.

Commerfin invia ai Confidi l’elenco delle posizioni che intende estinguere. Il Confidi entro 30 giorni dal ricevimento dell’elenco può fornire controdeduzioni che verranno esaminate da *Commerfin* e presentate al Consiglio di Amministrazione il quale confermerà o meno l’estinzione. Qualora il Confidi non fornisca elementi entro i predetti termini, *Commerfin* provvederà a estinguere automaticamente le operazioni.

Commerfin provvede all’estinzione automatica delle posizioni che vengono comunicate come estinte dallo stesso Confidi.

11. LIQUIDAZIONE DELLA PERDITA

- 11.1 **Termine di arrivo della richiesta** - La richiesta di liquidazione della perdita deve arrivare a *Commerfin*, dopo che siano state concluse le procedure di recupero o che il *Consiglio* abbia deliberato l’irrecuperabilità del credito, entro 3 mesi dalla data del versamento a titolo definitivo effettuato dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori, corredata da attestazione del soggetto finanziatore dell’importo complessivamente versato e della data dell’avvenuto versamento.
- 11.2. **Conguaglio a carico del Fondo** - Nei limiti dell’importo massimo liquidabile e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati dal *Consiglio* in sede di ammissione dell’operazione all’intervento del *Fondo*, il *Fondo* interviene, al netto dell’eventuale acconto, in misura non superiore al 90% della somma già versata a titolo definitivo dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori.

-
- 11.3. **Conguaglio a favore del Fondo** - In caso di conguaglio a favore del *Fondo* la differenza tra la somma ricevuta in acconto dai soggetti richiedenti e la quota della perdita a carico del *Fondo* deve essere versata al *Fondo* entro 1 mese dalla data della comunicazione dell'esito della richiesta di liquidazione della perdita. Nel caso la somma recuperata dai soggetti richiedenti risulti maggiore di quella da essi inizialmente versata o vincolata a titolo provvisorio ai soggetti finanziatori, tale somma deve essere versata al *Fondo* nella stessa misura percentuale dell'acconto di cui al paragrafo 10.
- 11.4. **Istruttoria delle richieste di liquidazione della perdita** - Alle richieste di liquidazione della perdita si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 6 per le richieste di ammissione.
- 11.5. **Disponibilità** – La liquidazione della perdita è deliberata dal *Consiglio* nei limiti dell'esistenza di disponibilità del *Fondo*.
- 11.5. bis** – La Società risponde nei limiti della consistenza, tempo per tempo, del Fondo Rischi indisponibile attivato ed implementato mediante imputazione dei contributi pubblici.
- 11.6. **Inefficacia** - La *Controgaranzia* è inefficace qualora non sia stato rispettato il termine di cui al punto 11.1 e qualora alla determinazione della perdita abbia concorso negligenza da parte dei soggetti richiedenti. In caso di inefficacia l'acconto eventualmente ricevuto deve essere restituito al *Fondo* maggiorato dell'interesse pari al *Tasso di riferimento* [per periodi superiori al mese si applica il tasso vigente il primo giorno di ciascun periodo successivo, in regime di capitalizzazione semplice (360/360)].

* * *

D. PROCEDIMENTO DI INEFFICACIA DELLA CONTROGARANZIA E DI REVOCA DELL'INTERVENTO

- 12.1 **Avvio del procedimento** - Rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia e/o alla revoca dell'intervento del Fondo Interconsortile di Garanzia, Commerfin comunica ai soggetti richiedenti l'avvio del relativo procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di inefficacia e/o revoca dell'intervento, gli interessati possono presentare a Commerfin scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Commerfin esamina gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.

- 12.2 **Delibera del Consiglio** - Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il Consiglio delibera, con provvedimento motivato la conferma ovvero l'inefficacia della Controgaranzia, la revoca dell'intervento ovvero l'archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso.

Commerfin comunica (posta, fax o posta elettronica) ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.

PARTE III

COMMISSIONI A CARICO DEI SOGGETTI RICHIEDENTI

Il sistema commissionale assume come parametri di riferimento:

- la dimensione d'impresa (Micro, Piccola, Media e Start-up),
- la fascia d'importo della controgaranzia iniziale (maggiore o inferiore ad €50.000).

Vengono previste commissioni differenziate per operazioni di *start-up* ed operazioni di consolidamento su stessa banca o gruppo.

RIEPILOGO COMMISSIONI A CARICO DEI SOGGETTI RICHIEDENTI

	Commissioni a favore di Commerfin		Diritti di segreteria
	Importo fino a €50.000 di controgarantito	Importo da €50.001 a €500.000 di controgarantito	
<i>Medie imprese e Consorzi</i>	1,25%	1,50%	0,10%
<i>Piccole imprese</i>	1,00%	1,25%	0,10%
<i>Microimprese</i>	0,50%	0,75%	0,10%
<i>Consolidamento su stessa banca o gruppo</i>	2,00%	3,00%	0,10%
<i>Start-up</i>	1,50%	2,50%	0,10%

PARTE IV

CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE IMPRESE PER L'AMMISSIONE DELLE OPERAZIONI

Si esplicitano i criteri adottati, in via generale, da Commerfin per la presentazione delle proposte di delibera al *Consiglio o all'Amministratore Delegato*.

Nel caso di operazioni di consolidamento, l'ammissibilità all'intervento del *Fondo* è determinata, oltre che sulla base del modello di valutazione, anche sulla base delle seguenti informazioni:

- nel caso di operazioni di consolidamento delle passività a breve termine:
 - a) in relazione ai finanziamenti a breve concessi dalla stessa banca che concede il finanziamento per il consolidamento, indicazione dei singoli finanziamenti a breve da estinguere attraverso l'operazione di consolidamento, con specificazione, per ciascuno di essi, del tasso di interesse praticato e delle eventuali garanzie acquisite (comprese quelle consortili);
 - b) tasso di interesse relativo all'operazione di consolidamento.

A. MODELLO DI VALUTAZIONE PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ ORDINARIA OPERANTI NEI SETTORI: ALBERGHI (SOCIETÀ ALBERGHIERE PROPRIETARIE DELL'IMMOBILE)

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci dell'impresa evidenziando in particolare:

- A) la copertura finanziaria delle immobilizzazioni;
- B) l'indipendenza finanziaria;
- C) l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;
- D) l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.**

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO
A) MEZZI PROPRI + DEBITI A MEDIO-LUNGO TERMINE / IMMOBILIZZAZIONI	≥ 1
B) MEZZI PROPRI / TOTALE DEL PASSIVO	$\geq 10\%$
C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO (EDILIZIA: ONERI FINANZIARI / VALORE DELLA PRODUZIONE)	$\leq 5\%$
D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO	$\geq 0,15$

Sulla base dei **valori di riferimento** indicati sono assegnati alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
"A" ≥ 1	3
$0,75 < "A" < 1$	2
$0 < "A" \leq 0,75$	1
"A" ≤ 0	0
"B" $\geq 10\%$	3
$6\% < "B" < 10\%$	2
$0 < "B" \leq 6\%$	1
"B" ≤ 0	0
"C" $\leq 5\%$	3
$5\% < "C" \leq 10\%$	2
$10\% < "C" \leq 15\%$	1
"C" $> 15\%$	0*
"D" $\geq 0,15$	3
$0,15 > "D" \geq 0,10$	2
$0,10 > "D" \geq 0,05$	1
"D" $< 0,05$	0

* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato o valore della produzione pari a zero.

Il punteggio totale per impresa "X" può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	"X" ≥ 9
B	"X" PARI A 7 O 8
C	"X" < 7

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati. Per tener conto dell'andamento nel tempo dell'impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

anno 1	anno 2	Valutazione
Livello A Livello B	Livello A Livello A	FASCIA "1" (proposta positiva al <i>Consiglio</i> previa valutazione del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa)
Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A	Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C	FASCIA "2" da valutare caso per caso sulla base: D) della situazione di bilancio aggiornata a data recente; J) del bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7 delle presenti disposizioni operative; K) dell'eventuale progetto di investimento; L) del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa; M) delle prospettive di mercato e di crescita dell'impresa; N) del portafoglio ordini; O) di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull'impresa e sul progetto di investimento; P) di precedenti ammissioni al <i>Fondo</i> regolarmente definite; Q) di ulteriori informazioni acquisite sull'impresa; R) del rapporto: ATTIVO CIRCOLANTE – RIMANENZE / PASSIVO CIRCOLANTE.
Livello B Livello C	Livello C Livello C	FASCIA "3" (proposta negativa al <i>Consiglio</i>)
qualsiasi livello	Indice: MEZZI PROPRI / TOTALE DEL PASSIVO < 5% riferito all'ultimo bilancio approvato	

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e Fascia 2 che, in termini di importo massimo garantito, risultano esposte verso il *Fondo* per importi superiori a 500.000,00 di Euro sono inserite nella Fascia 3 (proposta negativa al *Consiglio*) per la quota di importo massimo garantito complessivo che, per impresa, eccede il limite 500.000,00 euro.

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 (proposta negativa al *Consiglio*) in caso di richieste di intervento del *Fondo* su finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il cui importo, sommato agli altri finanziamenti già garantiti dal *Fondo*, superi il **25%** del fatturato relativo all'ultimo bilancio approvato.

Le imprese appartenenti alla Fascia 3 sono inserite nella Fascia 2 sotto le seguenti condizioni:

- a) l'intervento del *Fondo* deve essere stato richiesto esclusivamente su *finanziamenti a medio – lungo termine*;
- b) nel caso di *finanziamenti a medio – lungo termine* deve essere prevista una partecipazione al capitale dell'impresa – da effettuarsi da parte di banche e intermediari finanziari entro la data di erogazione degli stessi *finanziamenti a medio lungo termine* – tale che alternativamente o congiuntamente:
 - i) l'impresa raggiunga un rapporto mezzi propri / totale del passivo pari almeno al 20%;
 - ii) l'impresa acquisisca un punteggio figurativo sull'ultimo bilancio approvato (punteggio ricalcolato sulla base dell'indice mezzi propri / totale del passivo comprensivo della acquisenda partecipazione) non inferiore a 7.

Per la valutazione da parte del *Consiglio* delle richieste inviate a Commerfin, i *Confidi* dovranno inviare – mediante apposita procedura telematica – la seguente documentazione:

- visura camerale aggiornata;
- per le società di capitale, ultimi due bilanci chiusi e depositati (corredati di ricevuta di deposito)⁵ e bilancio di periodo;
- per le società di persone e le ditte individuali in contabilità ordinaria, ultimi due quadri RF/RS e IQ/IP del modello Unico (corredati di ricevuta di invio telematico)⁶ e bilancio di periodo;
- allegato 7 o 7bis per le nuove imprese non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati o dichiarazioni fiscali presentate.

A1. Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- sono ammissibili per operazioni a breve e medio lungo termine;

⁵ Delibera Consiglio di Amministrazione del 28/11/2014 per aumentare il grado di affidabilità e correttezza della documentazione presentata.

⁶ Delibera Consiglio di Amministrazione del 28/11/2014 per aumentare il grado di affidabilità e correttezza della documentazione presentata.

-
- sono ammissibili sia per operazioni a fronte di investimenti (materiali e/o immateriali) che operazioni per esigenze di liquidità (acquisto scorte, pagamento fornitori, scoperto di c/c, anticipo fatture,);
 - rientrano tutte nella modalità “caso per caso”;
 - non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 25% dell'importo del programma di investimento.
Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento o dell'acquisizione della partecipazione i soggetti richiedenti devono far arrivare a Commerfin idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale, compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7 delle presenti disposizioni operative. **Nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 50.000,00 euro, per la valutazione di tali nuove imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale (ovvero, del solo conto economico previsionale nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 25.000,00 euro), compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7bis delle presenti disposizioni operative.**

B. MODELLO DI VALUTAZIONE PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ ORDINARIA OPERANTI NEI SETTORI: COMMERCIO, SERVIZI ED ALBERGHI (SOCIETÀ ALBERGHIERE LOCATARIE DELL'IMMOBILE), AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI (cod. Istat 60.25)

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci evidenziando rispettivamente:

- A) l'indice di liquidità (current ratio);
- B) l'indice di rotazione dell'attivo circolante;
- C) l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;
- D) l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.**

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO
A) ATTIVO CIRCOLANTE / PASSIVO CIRCOLANTE	$\geq 0,80$
B) ATTIVO CIRCOLANTE / FATTURATO	$\leq 60\%$
C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO (EDILIZIA: ONERI FINANZIARI / VALORE DELLA PRODUZIONE)	$\leq 5\%$
D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO	$\geq 0,15$

Sulla base dei **valori di riferimento** indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
"A" $\geq 0,80$	3
$0,50 < \text{"A"} < 0,80$	2
$0 < \text{"A"} \leq 0,50$	1
"A" ≤ 0	0
"B" $\leq 60\%$	3
$60\% < \text{"B"} < 80\%$	2
$80\% \leq \text{"B"} < 120\%$	1
"B" $\geq 120\%$	0
"C" $\leq 5\%$	3
$5\% < \text{"C"} \leq 10\%$	2
$10\% < \text{"C"} \leq 15\%$	1
"C" $> 15\%$	0*
"D" $\geq 0,15$	3
$0,15 > \text{"D"} \geq 0,10$	2
$0,10 > \text{"D"} \geq 0,05$	1
"D" $< 0,05$	0

* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato pari a zero.

Il punteggio totale per impresa “X” può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	“X” ≥ 9
B	“X” PARI A 7 O 8
C	“X” < 7

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati. Per tener conto dell’andamento nel tempo dell’impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

anno 1	anno 2	Valutazione
Livello A Livello B	Livello A Livello A	FASCIA “1” (proposta positiva al <i>Consiglio</i> previa valutazione del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell’impresa)
Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A	Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C	FASCIA “2” da valutare caso per caso sulla base: S) della situazione di bilancio aggiornata a data recente; T) del bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui all’allegato 7 delle presenti disposizioni operative; U) dell’eventuale progetto di investimento; V) del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell’impresa; W) delle prospettive di mercato e di crescita dell’impresa; X) del portafoglio ordini; Y) di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull’impresa e sul progetto di investimento; Z) di precedenti ammissioni al <i>Fondo</i> regolarmente definite; AA) di ulteriori informazioni acquisite sull’impresa; BB) del rapporto: ATTIVO CIRCOLANTE – RIMANENZE / PASSIVO CIRCOLANTE.
Livello B Livello C	Livello C Livello C	FASCIA “3” (proposta negativa al <i>Consiglio</i>)
qualsiasi livello	Indice: MEZZI PROPRI / TOTALE DEL PASSIVO < 5% riferito all’ultimo bilancio approvato	

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e Fascia 2 che, in termini di importo massimo garantito, risultano esposte verso il *Fondo* per importi superiori a 500.000,00 di Euro sono inserite nella Fascia 3 (proposta negativa al *Consiglio*) per la quota di importo massimo garantito complessivo che, per impresa, eccede il limite 500.000,00 euro.

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 (proposta negativa al *Consiglio*) in caso di richieste di intervento del *Fondo* su finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il cui importo, sommato agli altri finanziamenti già garantiti dal *Fondo*, superi il **25%** del fatturato relativo all'ultimo bilancio approvato.

Le imprese appartenenti alla Fascia 3 sono inserite nella Fascia 2 sotto le seguenti condizioni:

- a) l'intervento del *Fondo* deve essere stato richiesto esclusivamente su *finanziamenti a medio – lungo termine*;
- b) nel caso di *finanziamenti a medio – lungo termine* deve essere prevista una partecipazione al capitale dell'impresa - da effettuarsi da parte di banche e intermediari finanziari entro la data di erogazione degli stessi *finanziamenti a medio lungo termine* - tale che alternativamente o congiuntamente:
 - i) l'impresa raggiunga un rapporto mezzi propri / totale del passivo pari almeno al 20%;
 - ii) l'impresa acquisisca un punteggio figurativo sull'ultimo bilancio approvato (punteggio ricalcolato sulla base dell'indice mezzi propri / totale del passivo comprensivo della acquisenda partecipazione) non inferiore a 7;

Per la valutazione da parte del *Consiglio* delle richieste inviate a Commerfin, i *Confidi* dovranno inviare – mediante apposita procedura telematica – la seguente documentazione:

- visura camerale aggiornata;
- per le società di capitale, ultimi due bilanci chiusi e depositati (corredati di ricevuta di deposito)⁷ e bilancio di periodo;
- per le società di persone e le ditte individuali in contabilità ordinaria, ultimi due quadri RF/RS e IQ/IP del modello Unico (corredati di ricevuta di invio telematico)⁸ e bilancio di periodo;
- allegato 7 o 7bis per le nuove imprese non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati o dichiarazioni fiscali presentate.

B1. Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- sono ammissibili per operazioni a breve e medio lungo termine;

⁷ Delibera Consiglio di Amministrazione del 28/11/2014 per aumentare il grado di affidabilità e correttezza della documentazione presentata.

⁸ Delibera Consiglio di Amministrazione del 28/11/2014 per aumentare il grado di affidabilità e correttezza della documentazione presentata.

-
- sono ammissibili sia per operazioni a fronte di investimenti (materiali e/o immateriali) che operazioni per esigenze di liquidità (acquisto scorte, pagamento fornitori, scoperto di c/c, anticipo fatture,);
 - rientrano tutte nella modalità “caso per caso”;
 - non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 25% del importo del programma di investimento.
Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento o dell'acquisizione della partecipazione i soggetti richiedenti devono far arrivare a Commerfin idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale, compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7 delle presenti disposizioni operative. **Nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 50.000,00 euro, per la valutazione di tali nuove imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale (ovvero, del solo conto economico nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 25.000,00 euro), compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7bis delle presenti disposizioni operative.**

C.BIS. AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE DI IMPORTO RIDOTTO NON ASSISTITE DA ALTRE GARANZIE DIVERSE DALLE GARANZIE CONCESSE DAI CONFIDI

Nel caso di *finanziamenti a medio-lungo termine* o di *Altre operazioni* di importo base non superiore a 20.000,00 Euro (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal *Fondo* e non ancora rimborsati) non assistiti da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai *Confidi* e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), ai fini dell'ammissione all'intervento del *Fondo*, i soggetti richiedenti possono effettuare valutazioni di preaffidabilità a condizione che **l'impresa presenti un utile d'esercizio in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati (o in almeno una delle ultime due dichiarazioni fiscali) e che l'eventuale perdita registrata nell'ultimo bilancio approvato (o nell'ultima dichiarazione fiscale) non sia superiore al 10% del fatturato.**

L'importo base viene incrementato, fino ad un massimo di **100.000** Euro, secondo i seguenti elementi:

- a) anzianità dell'impresa (+ 5% dell'importo base per ogni anno di attività dell'impresa con un limite di **20.000,00** Euro);
- b) numero **addetti** dell'impresa – **Per addetto, secondo la definizione ISTAT, si intende la persona occupata in un'unità giuridico-economica, come lavoratore indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione e lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, Cassa integrazione guadagni ecc.). Tale definizione comprende il titolare/i dell'impresa partecipante/i direttamente alla gestione, i cooperatori (soci di cooperative che come corrispettivo della loro prestazione percepiscono un compenso proporzionato all'opera resa ed una quota degli utili dell'impresa), i coadiuvanti familiari (parenti o affini del titolare che prestano lavoro manuale senza una prefissata retribuzione contrattuale), i dirigenti, quadri, impiegati, operai e apprendisti - (+ 25% dell'importo base per ogni **addetto**, con un limite di **20.000,00** Euro);**
- c) nel caso di finanziamento a fronte di investimenti in beni ammortizzabili così come rilevati da documenti fiscalmente validi (+20% del valore dei beni con un limite di **30.000,00** Euro);
- d) nel caso di investimenti da effettuare successivamente alla data di richiesta del finanziamento, la valutazione sarà basata sui preventivi nella misura percentuale del 10% del valore dei beni, con un limite di **20.000,00** Euro;
- e) crescita del fatturato almeno del 5% **nell'ultimo esercizio**, così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci (+ 50% dell'importo base), oppure crescita del fatturato almeno del 10% **nell'ultimo esercizio**, così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci (+ 100% dell'importo base);

-
- f) immobile aziendale:
- di proprietà dell'impresa (+ 200% dell'importo base);
 - **acquisito con contratto di locazione finanziaria (+100% dell'importo base)**
 - con contratto di locazione di durata residua non inferiore alla durata del finanziamento (+75% dell'importo base).

L'importo risultante, così come calcolato secondo gli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f), è incrementato del 40%, fino ad un massimo di **100.000,00** Euro, nel caso di richieste inviate da *Confidi* autorizzati, ai sensi del punto 5.5 della Parte II delle presenti disposizioni operative, a certificare che i soggetti beneficiari finali risultano economicamente e finanziariamente sani.

In tali casi, i soggetti richiedenti possono inviare, in sostituzione di pagina 7 o 8 o 9 o 10 dell'allegato 2 delle presenti disposizioni operative, una dichiarazione attestante:

- che il finanziamento non è assistito da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche;
- **che l'impresa presenta un utile in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati (o in almeno una delle ultime due dichiarazioni fiscali) e che l'eventuale perdita registrata nell'ultimo bilancio approvato (o nell'ultima dichiarazione fiscale) non è superiore al 10% del fatturato;**
- la eventuale sussistenza degli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f).

Alle richieste relative ai suddetti finanziamenti è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Consiglio*.

Verificata la conformità alla normativa vigente, i finanziamenti vengono ammessi dal *Consiglio* all'intervento del *Fondo*, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati dell'impresa e del finanziamento con quanto dichiarato dal soggetto richiedente sul modulo di richiesta come previsto al punto 10.4. della Parte II delle presenti disposizioni operative.

Per la valutazione da parte del *Consiglio* delle richieste inviate a Commerfin, i *Confidi* dovranno inviare – mediante apposita procedura telematica:

- documentazione obbligatoria
 - visura camerale aggiornata;
 - per le società di capitale, ultimi due bilanci chiusi e depositati (corredati di ricevuta di deposito)⁹ e bilancio di periodo;
 - per le società di persone e le ditte individuali in contabilità ordinaria, ultimi due quadri RF/RS e IQ/IP del modello Unico (corredati di ricevuta di invio telematico)¹⁰ e bilancio di periodo;

⁹ Delibera Consiglio di Amministrazione del 28/11/2014 per aumentare il grado di affidabilità e correttezza della documentazione presentata.

-
- per le società di persone e le ditte individuali in contabilità semplificata, ultimi due quadri RG del modello Unico (corredati di ricevuta di invio telematico)¹¹ e bilancio di periodo;
 - documentazione aggiuntiva da inviare solo se utilizzata nel calcolo dei parametri della valutazione C.Bis:
 - contratto di locazione o certificato di proprietà dell'immobile;
 - uniemens per evidenza numero dipendenti;
 - eventuali fatture/preventivi di spesa per investimenti.

¹⁰ Delibera Consiglio di Amministrazione del 28/11/2014 per aumentare il grado di affidabilità e correttezza della documentazione presentata.

¹¹ Delibera Consiglio di Amministrazione del 28/11/2014 per aumentare il grado di affidabilità e correttezza della documentazione presentata.

C.TER. AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL *FONDO* DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE DI IMPORTO RIDOTTO CONCESSE A NUOVE IMPRESE E NON ASSISTITE DA ALTRE GARANZIE DIVERSE DALLE GARANZIE CONCESSE DAI CONFIDI.

Ai fini dell'ammissione all'intervento del *Fondo*, i soggetti richiedenti possono effettuare valutazioni di preaffidabilità delle nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) nel caso di finanziamenti di importo non superiore a 10.000,00 Euro (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal *Fondo* e non ancora rimborsati) non assistiti da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai *Confidi* e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), a condizione che:

- il finanziamento abbia una durata superiore a 18 mesi e non superiore a 3 anni;
- il finanziamento abbia un piano di rimborso a rate mensili e con un preammortamento massimo di 6 mesi;
- il finanziamento sia concesso a fronte di *Investimenti*.

Alle richieste relative ai suddetti finanziamenti è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Consiglio*.

Verificata la conformità alla normativa vigente, i finanziamenti vengono ammessi dal *Consiglio* all'intervento del *Fondo*, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati dell'impresa e del finanziamento con quanto dichiarato dal soggetto richiedente sul modulo di richiesta come previsto al punto 10.4. della Parte II delle presenti disposizioni operative.

Sui finanziamenti ammessi all'intervento del *Fondo* con la procedura di cui sopra, in caso di insolvenza, verranno liquidate le perdite fino ad un importo massimo complessivo di 150.000,00 Euro per soggetto richiedente.

I finanziamenti ammessi all'intervento del *Fondo* con la procedura di cui sopra possono impegnare il *Fondo* fino ad un importo garantito massimo complessivo di 1.000.000,00 di Euro.

Per la valutazione da parte del *Consiglio* delle richieste inviate a Commerfin, i *Confidi* dovranno inviare – mediante apposita procedura telematica – la seguente documentazione:

- visura camerale aggiornata;
- eventuali documenti fiscali a disposizione (a seconda della data di costituzione ed inizio attività della società);
- fatture/preventivi circa l'investimento oggetto della richiesta.

F. MODELLO DI VALUTAZIONE PER IMPRESE SOTTOPOSTE AL REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA O FORFETARIA, NON VALUTABILI SULLA BASE DEI DATI DI BILANCIO

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sui dati contabili riportati nelle due ultime dichiarazioni fiscali (modello “Unico”) presentate dall’impresa. Tali indici evidenziano rispettivamente:

A) **I giorni di rotazione del magazzino per le imprese che presentano la voce rimanenze, oppure**

Margine operativo netto su Fatturato per le imprese che non presentano la voce rimanenze e per le imprese operanti nel settore autotrasporto merci per conto terzi (cod. Istat 60.25);

B) l’incidenza della gestione caratteristica sul fatturato;

C) l’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato (*);

A) indice di redditività.

(* L’importo relativo agli oneri finanziari (come differenza tra oneri finanziari e proventi finanziari) deve risultare da documenti contabili dell’impresa.

F1. Imprese che presentano la voce rimanenze

INDICE	VALORE “DI RIFERIMENTO”
A) $\{[(\text{RIMANENZE FINALI} + \text{RIMANENZE INIZIALI}) / 2] / \text{VENDITE O FATTURATO}\} * 365$	≤ 180 GIORNI
B) MARGINE OPERATIVO LORDO / FATTURATO	$\geq 0,15$
C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO	$\leq 5\%$
D) UTILE DI ESERCIZIO / FATTURATO	$\geq 6\%$

Sulla base dei valori **di riferimento** indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
“A” ≤ 180 gg	3
$180 \text{ gg} < \text{“A”} \leq 270 \text{ gg}$	2
$270 \text{ gg} < \text{“A”} \leq 365 \text{ gg}$	1
“A” > 365 gg	0*
“B” $\geq 0,15$	3
$0,15 > \text{“B”} \geq 0,10$	2
$0,10 > \text{“B”} \geq 0,05$	1
“B” $< 0,05$	0
“C” $\leq 5\%$	3
$5\% < \text{“C”} \leq 10\%$	2
$10\% < \text{“C”} \leq 15\%$	1
“C” $> 15\%$	0*
“D” $\geq 6\%$	3
$6\% > \text{“D”} \geq 4\%$	2
$4\% > \text{“D”} \geq 2\%$	1
“D” $< 2\%$	0

* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato pari a zero.

F2. Imprese che non presentano la voce rimanenze e imprese operanti nel settore autotrasporto merci per conto terzi (cod. Istat 60.25)

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO
A) MARGINE OPERATIVO NETTO / FATTURATO	≥ 0,10
B) MARGINE OPERATIVO LORDO / FATTURATO	≥ 0,15
C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO	≤ 5%
D) UTILE DI ESERCIZIO / FATTURATO	≥ 6%

Sulla base dei valori **di riferimento** indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
“A” ≥ 0,10	3
0,10 > “A” ≥ 0,07	2
0,07 > “A” ≥ 0,03	1
“A” < 0,03	0
“B” ≥ 0,15	3
0,15 > “B” ≥ 0,10	2
0,10 > “B” ≥ 0,05	1
“B” < 0,05	0
“C” ≤ 5%	3
5% < “C” ≤ 10%	2
10% < “C” ≤ 15%	1
“C” > 15%	0*
“D” ≥ 6%	3
6% > “D” ≥ 4%	2
4% > “D” ≥ 2%	1
“D” < 2%	0

* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato pari a zero.

Il punteggio totale per impresa “X” può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	“X” ≥ 9
B	“X” PARI A 7 O 8
C	“X” < 7

La valutazione viene effettuata sui dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dalle due ultime dichiarazioni fiscali (modello “Unico”) presentate dall’impresa.

Per le richieste di intervento del *Fondo* inviate a Commerfin nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 20 luglio di ogni anno, i soggetti richiedenti devono indicare nel modulo di richiesta il fatturato e la situazione patrimoniale dell'impresa rilevati al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

Per tener conto dell'andamento nel tempo dell'impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

<i>anno 1</i>	<i>anno 2</i>	<i>Valutazione</i>
Livello A Livello B	Livello A Livello A	<u>FASCIA "1"</u> (proposta positiva al <i>Consiglio</i> previa valutazione del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa)
Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A	Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C	<u>FASCIA "2"</u> da valutare caso per caso sulla base: CC) informazioni riportate nel modello di valutazione di cui all'allegato 7 delle presenti disposizioni operative; DD) dell'eventuale progetto di investimento; EE) del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa; FF) delle prospettive di mercato e di crescita dell'impresa; GG) del portafoglio ordini; HH) di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull'impresa e sul progetto di investimento; II) di precedenti ammissioni al <i>Fondo</i> regolarmente definite; JJ) di ulteriori informazioni acquisite sull'impresa.
Livello B Livello C	Livello C Livello C	FASCIA "3" (proposta negativa al <i>Consiglio</i>)

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e Fascia 2 che, in termini di importo massimo garantito, risultano esposte verso il *Fondo* per importi superiori a 500.000,00 di Euro sono inserite nella Fascia 3 (proposta negativa al *Consiglio*) per la quota di importo massimo garantito complessivo che, per impresa, eccede il limite 500.000,00 euro.

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 (proposta negativa al *Consiglio*) in caso di richieste di intervento del *Fondo* su finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il cui importo, sommato agli altri finanziamenti già garantiti dal *Fondo*, superi il **25%** del fatturato relativo all'ultimo bilancio approvato.

Per la valutazione da parte del *Consiglio* delle richieste inviate a Commerfin, i *Confidi* dovranno inviare – mediante apposita procedura telematica – la seguente documentazione:

- visura camerale aggiornata;

-
- ultimi due quadri RG del modello Unico (corredati di ricevuta di invio telematico)¹² e bilancio di periodo;
 - allegato 7 o 7bis per le nuove imprese non utilmente valutabili sulla base delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate.

F3. Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) non utilmente valutabili sulla base dei dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dalle ultime due dichiarazioni fiscali presentate dall'impresa:

- sono ammissibili per operazioni a breve e medio lungo termine;
- sono ammissibili sia per operazioni a fronte di investimenti (materiali e/o immateriali) che operazioni per esigenze di liquidità (acquisto scorte, pagamento fornitori, scoperto di c/c, anticipo fatture,);
- rientrano tutte nella modalità “caso per caso”.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il **business plan**, completo di un bilancio previsionale almeno triennale, compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7 delle presenti disposizioni operative. **Nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 50.000,00 euro, per la valutazione di tali nuove imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale (ovvero, del solo conto economico nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 25.000,00 euro), compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7bis delle presenti disposizioni operative.**

¹² Delibera Consiglio di Amministrazione del 28/11/2014 per aumentare il grado di affidabilità e correttezza della documentazione presentata.

G. MODELLO DI VALUTAZIONE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PMI DEL SETTORE COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI.

Per quanto concerne i criteri valutativi per le operazioni c.d. “G” (finanziamento di importo fino ad EURO 30.000,00 e controgaranzia concedibile in misura non superiore al 90% dell’ammontare garantito dal soggetto richiedente), la cui competenza deliberativa è stata attribuita all’Amministratore Delegato, consistono:

- a. in un’analisi di tipo quantitativa desunta dalle dichiarazioni fiscali degli ultimi due esercizi.

In particolare, i *Confidi* dovranno inviare – mediante apposita procedura telematica:

- visura camerale aggiornata;
- per le società di capitale, ultimi due bilanci chiusi e depositati (corredati di ricevuta di deposito)¹³ e bilancino provvisorio;
- per le società di persone e le ditte individuali in contabilità ordinaria, ultimi due quadri RF/RS e IQ/IP del modello Unico (corredati di ricevuta di invio telematico)¹⁴ e bilancino di periodo;
- per le società di persone e le ditte individuali in contabilità semplificata, ultimi due quadri RG del modello Unico (corredati di ricevuta di invio telematico)¹⁵ e bilancino di periodo;
- eventuali fatture/preventivi di spesa se l’operazione è a fronte di investimenti.

- b. in un set di informazioni qualitative (di cui appresso) per avere riferimenti più mirati sulla capacità di mercato delle micro/piccole imprese richiedenti.

Il set qualitativo è formato da 7 domande di cui due già comprese nella procedura telematica ed altre che integrano le basi conoscitive della micro/piccola impresa.

Tali informazioni sono le seguenti:

- Quali sono la rischiosità e le prospettive del settore nel prossimo biennio?
[crescita, crisi, rallentamento, stabilità]
- Quanti sono gli anni di esperienza dell’imprenditore/management nel settore?
[0-3, 4-8, maggiore di 8]
- Nel caso di riduzione del fatturato pari o superiore al 10% motivare

¹³ Delibera Consiglio di Amministrazione del 28/11/2014 per aumentare il grado di affidabilità e correttezza della documentazione presentata.

¹⁴ Delibera Consiglio di Amministrazione del 28/11/2014 per aumentare il grado di affidabilità e correttezza della documentazione presentata.

¹⁵ Delibera Consiglio di Amministrazione del 28/11/2014 per aumentare il grado di affidabilità e correttezza della documentazione presentata.

- Nel caso di perdite d'esercizio nell'ultima dichiarazione fiscale/bilancio chiuso e depositato motivare la causa e la modalità di ripianamento

- Numerosità e ammontare medio di prestiti accessi presso intermediari bancari nell'ultimo triennio?

- Si è incorsi negli ultimi anni in eventi pregiudizievoli del tipo:

	Si/No
Ritardi di pagamenti	
Insoluti/incagli/ristrutturazioni del credito/sofferenze	
Mancata estinzione di mutui	
Protesti	

- Quali sono i fattori critici di successo dell'impresa?

Localizzazione geografica	
Politica dei prezzi	
Assistenza alla clientela	
Promozione e pubblicità	

Verificata la conformità alla normativa vigente, i finanziamenti vengono ammessi dall'Amministratore Delegato all'intervento del *Fondo* nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti "de minimis", salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati dell'impresa e del finanziamento con quanto dichiarato dal soggetto richiedente sul modulo di richiesta come previsto al punto 10.4. della Parte II delle presenti Disposizioni Operative.

Sui finanziamenti ammessi all'intervento del *Fondo* con la procedura di cui sopra, in caso di insolvenza, verranno liquidate le perdite fino ad un importo massimo complessivo di 150.000,00 Euro (comprensivo anche delle eventuali perdite sui finanziamenti ammessi all'intervento del *Fondo* con la procedura di cui alla C.BIS e C.TER) per soggetto richiedente.

Sono escluse dal processo di valutazione G le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo) che trovano specifica regolamentazione nelle presenti Disposizioni Operative ai punti A1, B1 e F3.

PARTE V

METODOLOGIA DI CALCOLO DELL'EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO

I valori dell'ESL per il *Fondo* sono stati calcolati tenendo conto dei costi della garanzia, diversi per area d'intervento e dimensione del soggetto beneficiario finale.

L'ESL é calcolato equiparando a un contributo in conto interessi la differenza tra il costo medio di mercato delle garanzie con caratteristiche simili concesse su finanziamenti a *PMI* economicamente e finanziariamente sane e il costo della garanzia del *Fondo* per i soggetti richiedenti.

E' stato stimato un costo medio di mercato della garanzia pari all'1% annuo.

L'importo dell'ESL è calcolato secondo la formula: $ESL = z F - G$ quale differenza tra il costo medio di mercato della garanzia "F", moltiplicato per la percentuale garantita dal *Fondo* "z", e il costo della garanzia del *Fondo* "G".

Il costo di mercato della garanzia "F" é dato dalla sommatoria dei valori attuali della commissione annuale sul residuo capitale in essere al 31 dicembre di ogni anno.

Il costo della garanzia del *Fondo* "G" é dato dalla commissione "una tantum" sull'importo garantito.

$$F = \sum_{t=0}^n y_f D_t (1+i)^{-t} \quad ; \quad G = x(zK)$$

garanzia a costo di mercato garanzia del *Fondo*

dove :

K = ammontare del finanziamento erogato

n = numero anni di durata del finanziamento

t = variabile tempo

D_t = debito residuo al tempo t

i = tasso di attualizzazione

y_f = tasso di commissione annua per la garanzia a costo di mercato

x = tasso di commissione "una tantum" per la garanzia del *Fondo*

z = percentuale garantita dal *Fondo*.

In termini percentuali l'ESL è rapportato all'investimento "I": $\frac{ESL}{I} 100$

A titolo esemplificativo, il calcolo dell'ESL, per il *Fondo*, é effettuato su finanziamenti, rimborsati secondo un piano di ammortamento “italiano” per quote di capitale costanti, secondo le seguenti formule (si ipotizza una copertura finanziaria dell'investimento pari al 100% per cui si ha $K = I$):

$$F = \sum_{t=0}^n y_f K(1 - t/n)(1+i)^{-t} \quad ; \quad G = x(zK)$$


$$ESL = z \left[\sum_{t=0}^n y_f K(1 - t/n)(1+i)^{-t} \right] - x(zK)$$

in percentuale: $\frac{ESL}{I} 100$

Per Commerfin SCPA

COMMERFIN S.c.p.a.
Via Nazionale, 60 - 00184 Roma
Cod. Fisc. 07574770587
Part. IVA 01812601001

L'amministratore delegato
Corrado Zanichelli



Roma, 09/02/2017